

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

**IL CAPO DI GABINETTO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
- VISTO** il D.P. Reg. n.12 del 14 giugno 2016 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 7 maggio 2015, n.9 “Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.203 del 28/05/2018 in tema di “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Nomina del Responsabile per la protezione dei dati” con cui, in accoglimento della proposta formulata dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota n.57007 del 18.05.2018, si è ritenuto di individuare nell'ambito dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi e l'attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali il dirigente da nominare per le funzioni di “Responsabile della protezione dei dati”;
- VISTO** il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 27 recante “Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione”;
- VISTO** il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 28 commi 2 e 4 recante “Responsabile del Trattamento”;
- VISTO** il D.P. n. 569 del 12/06/2018, con il quale l'ing. Sebastiano Lio, è stato nominato “Responsabile della protezione dei dati” per la Regione Siciliana;
- VISTO** il D.lgs del 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” pubblicato nella G.U. n. 205 del 04/09/2018.
- VISTO** il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

- VISTO** il D.A. n. 1910 del 11/10/2019, con il quale l'Assessore regionale per la Salute individua, quale “Responsabile del Trattamento” per gli Uffici di diretta collaborazione, il Capo di Gabinetto Arch. Calogero Beringheli, e, quali sub-Responsabili del Trattamento, i Dirigenti delle singole Strutture degli Uffici di diretta collaborazione, che saranno specificatamente individuati dal Capo di Gabinetto;
- VISTO** il DA 1936 del 18/10/2019 con il quale il “Responsabile del Trattamento” per gli Uffici di diretta collaborazione, Arch. Calogero Beringheli, individua l’Avv. Ferdinando Croce quale subresponsabile del trattamento dei dati degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore per la Salute;
- VISTO** il DA n.784 del 07/09/2020 con il quale la D.ssa Angela Antinoro, Capo di Gabinetto dell’Assessore regionale per la Salute, a far data dal 03/08/2020, viene individuata quale “Responsabile del Trattamento” per gli Uffici di diretta collaborazione, in sostituzione dell’ Arch. Calogero Beringheli, Capo di Gabinetto protempore fino al 30/06/2020;
- VISTO** il DA 753 dell’01/09/2020, con il quale l’Avv. Ferdinando Croce assume, a far data dal 01/09/2020 le funzioni di Vicario Capo di Gabinetto dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore per la Salute;
- VISTO** il DA 754 dell’01/09/2020, con il quale l’Avv. Daniele Sorelli assume, a far data dal 01/09/2020 le funzioni di Capo della Segreteria tecnica dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore per la Salute;
- RITENUTO** di dover individuare, quale sub-Responsabile del Trattamento dei dati degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore per la Salute, il Dirigente pro-tempore Avv. Daniele Sorelli, preposto all’Ufficio di diretta collaborazione denominato Segreteria Tecnica, in ragione dell’incarico conferito e dei trattamenti effettuati;

Per le motivazioni indicate in premessa

## DECRETA

### Art.1

1) A decorrere dal 01/09/2020 l’Avv. Ferdinando Croce cessa dalle funzioni quale sub-Responsabile del trattamento dei dati degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore per la Salute

### Art. 2

1) Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito e per conto dell'Assessore Regionale della Salute, quale titolare del trattamento, viene designato, quale sub-Responsabile del Trattamento dei dati degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore per la Salute, il Dirigente pro-tempore Avv. Daniele Sorelli, preposto a far data dall’01/09/2020 all’Ufficio di diretta collaborazione denominato Segreteria Tecnica, in ragione dell’incarico conferito e dei trattamenti effettuati;

2) Il Sub-Responsabile dell’Ufficio di diretta collaborazione denominato Segreteria Tecnica, effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati:

	Tipologia di Dati	Finalità del Trattamento	Categoria di Interessati
1	Proposta di nomina da sottoporre al Presidente della Regione (Commissari straordinari Enti Locali/vigilati)	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Utenti interni/esterni

2	Incarichi consulenze o collaborazioni e nomina personale interno o esterno	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Utenti interni/esterni
3	Gestione del personale	Funzioni amministrative nei confronti del personale assegnato	Dipendenti e altre amministrazioni
4	Acquisizione informazioni e gestione atti e documenti ai fini della risposta ad interrogazioni interpellanze e mozioni attinenti materie di competenza o delegate	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Utenti interni/esterni
5	Gestione del protocollo, della posta e dell'archivio	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Utenti interni/esterni
6	Patrocini gratuiti	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Cittadini
7	Accesso civico	Obbligo di legge	Cittadini

3) La nomina di sub-Responsabile del trattamento ha validità fino alla revoca da parte del titolare.

### **Art. 3 - Obblighi**

1. Il sub-Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento.
2. Il sub-Responsabile del trattamento ha facoltà, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione. Per autorizzato deve intendersi qualsiasi unità di personale interna all'Amministrazione autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del sub-responsabile del trattamento.
3. Il sub-Responsabile del trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del titolare è effettuato conformemente al Reg. UE 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
4. Il sub-Responsabile del trattamento è tenuto ad informare il Responsabile, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare.

5. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'obbligo di segretezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 4 – Oneri e Responsabilità**

1. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.
2. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di predisporre ed aggiornare sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare;
3. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
4. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.
5. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire il consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali.
6. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati.
7. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del titolare.
8. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.
9. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali trattati.
10. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati nell'attuazione delle ispezioni interne all'Amministrazione volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.
11. Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali.

### **Art. 5**

Qualora un sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo presente quanto disposto dall'art. 83, comma 3, del Regolamento UE/2016/679 che prevede che il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun modo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale n.21/2014 e s.m.i..

Palermo, lì 07/09/2020

IL CAPO DI GABINETTO  
D.ssa Angela Antinoro